



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 705 del 08-11-2019	Oggetto: Autorizzazione occupazione di spazi ed aree pubbliche con passi carrabili in Norcia, Zona Industriale, Strada Vicinale del cimitero, in favore della ditta SEA S.n.c. di Lucci Alberico ed Ercole fu Italo.
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

Che il Sig. Lucci Alberico, nato a Cascia (PG), il 14/01/1964 ed ivi residente, in frazione Avendita, C.F.: LCCLRC64A14B948D, l.r. della ditta SEA S.n.c. di Lucci Alberico ed Ercole fu Italo, trasmetteva in data 03/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 20227 del 02/10/2019, la richiesta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con passi carrabili, in Norcia, Zona Industriale, lungo la Strada Vicinale del Cimitero, sull'area di proprietà della ditta Lucci Immobiliare S.R.L.S. distinta al Fg. 140, part. 722, che l'ha concessa in locazione alla ditta richiedente, così come riportato nella documentazione tecnica, allegata alla richiesta di cui in oggetto;

Che l'area oggetto della richiesta è individuata all'interno del centro abitato come da atto di Giunta Municipale n. 1055 del 30/12/1996 di approvazione della delimitazione dei centri abitati;

Che trattandosi di tratto stradale all'interno del centro abitato, la competenza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 285/1992 spetta a questo Ente;

Che il vigente Regolamento Edilizio Comunale all'art. 179 punto 3) prescrive che dentro i centri abitati i nuovi accessi carrabili su strade urbane, dovranno avere una larghezza non inferiore a ml. 3,00 e distare almeno ml. 9,00 dalle intersezioni;

VISTO:

Il vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 73 del 26/11/1998;

L'art. 22 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, gli artt. n. 44 e n. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Si propone il rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto nel rispetto delle prescrizioni impartite nel presente atto, più precisamente:

1. Il concessionario è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto dell'occupazione del suolo e delle opere e lavori eseguiti e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità al Comune;
2. Nell'esecuzione dei passi carrabili si dovrà mantenere attivo il deflusso delle acque meteoriche lungo le strade interessate;
3. La presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e comunque quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 1. l'area debba essere utilizzata per l'uso pubblico originario o per altre pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;
 2. l'occupazione dell'area determini difficoltà e pericoli per la circolazione delle persone e dei veicoli;
 3. per motivi igienici di tutela degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali che non consentano il mantenimento dell'autorizzazione;

nel momento in cui l'Amministrazione decidesse di realizzare la strada di lottizzazione prevista nel piano P.I.P. del Comune, il passo carrabile individuato nel grafico con il numero 1 dovrà essere eliminato, in quanto risulterebbe in contrasto con l'art. 179, comma 3, del vigente REC;

4. l'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento di un canone al Comune, secondo le vigenti disposizioni.
- II** 4. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
1. mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, nonché dalle leggi e dai Regolamenti Comunali. Il Comune adotta il relativo provvedimento previa diffida;
 2. inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione;
5. Nel caso di revoca, decadenza o rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese nel termine assegnatogli e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso che i lavori di ripristino non vengano eseguiti entro la scadenza fissata o siano effettuati in modo inadeguato, si eseguiranno d'ufficio e si provvederà al recupero delle spese sostenute mediante ruolo coattivo. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norma di legge;
 6. La presente autorizzazione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione. In caso di variazione del titolare, si ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza;
 7. La concessione avrà la durata di anni 29 dalla data di rilascio del presente atto;
 8. L'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto nei grafici allegati alla domanda ed inoltre dovranno essere rispettate le altre eventuali prescrizioni di cui alle autorizzazioni edilizie/paesaggistiche.

Note Tecniche – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSI DI ACCESSO CARRABILI .

1. Gli eventuali adeguamenti dei passi di accesso, conseguente a modificazioni plano-altimetriche della sede stradale, restano a completo carico e responsabilità del concessionario e dovranno essere comunicate nei tempi opportuni al fine di verificare l'ammissibilità;
2. Installare apposite griglie in acciaio o ghisa, carrabili per traffico pesante, da porsi trasversalmente ad ogni accesso ed estesa per tutta la lunghezza, da porre all'interno della proprietà privata, capace di raccogliere tutte le acque provenienti dagli accessi. Tali griglie dovranno smaltire le acque piovane e dovranno essere mantenute costantemente efficienti, anche per garantire la funzionalità idraulica ed impedire che le acque si riversino sulla strada e possano creare intralcio o pericolo per la circolazione;
3. La responsabilità della corretta manutenzione ed efficienza di tutte le opere di regimazione delle acque è a totale carico del concessionario;
4. Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere in alcun modo occupata la proprietà comunale, con materiali di scavo, da costruzione ect., in modo da non intralciare il pubblico transito;
5. In caso di impossibilità a quanto sopra indicato, il richiedente è obbligato alla richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con materiali da cantiere;
6. Che i lavori sopra descritti vengano eseguiti entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza della concessione stessa.
7. L'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo del lavoro ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti dell'Amministrazione Comunale;
8. Che durante la costruzione dei manufatti, vengano predisposte le delimitazioni dell'ingombro della pertinenza con la segnaletica stradale così come prescritta dal D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. e da altre norme di dettaglio al momento vigenti;
9. I materiali di risulta dai lavori, (inerti, calcestruzzi, ect.) devono essere smaltiti secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO:

- l'istanza del 03/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 20227 del 02/10/2019 con la quale il Sig. Lucci Alberico, l.r. della ditta SEA S.n.c. di Lucci Alberico ed Ercole fu Italo, chiedeva l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con passi carrabili, in Zona Industriale, lungo la Strada Vicinale del Cimitero, sull'area di proprietà della ditta Lucci Immobiliare S.R.L.S. distinta al Fg. 140, part. 722, che l'ha concessa in locazione alla ditta richiedente;
- il D. Lgs. 15/11/1993, n. 507;
- il D. Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1055 del 30/12/1996 di approvazione della delimitazione dei centri abitati;
- i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 22/05/2019;

D I S P O N E

- 1) Di autorizzare l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche con passi carrabili,

in Zona Industriale, lungo la Strada Vicinale del Cimitero, sull'area di proprietà della ditta Lucci Immobiliare S.R.L.S. distinta al Fg. 140, part. 722, che l'ha concessa in locazione alla ditta SEA S.n.c. di Lucci Alberico ed Ercole fu Italo, alle condizioni e prescrizioni riportate completamente nella premessa del presente provvedimento e che si intendono trascritte integralmente in questa parte dispositiva.

- 2) Di dare atto che la concessione avrà la durata di anni 29 dalla data di rilascio del presente atto;
- 3) L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'occupazione delle aree e spazi pubblici con passi carrabili, sono fatte salve le altre autorizzazioni edilizie e paesaggistiche ove ne ricorrano i presupposti di legge e sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza:
 - al Sig. Lucci Alberico, i.q. di l.r. della ditta SEA S.n.c. di Lucci Alberico ed Ercole fu Italo loc. Padule, Cascia (PG), al seguente indirizzo pec: seasnclucci@pec.it ;
 - all'Ufficio Commercio del Comune di Norcia;
 - ed all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Norcia.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 11-11-2019 al 26-11-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti